



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la CORTE d'APPELLO di ANCONA
sezione LAVORO

in persona dei magistrati:

dott.	██████████	presidente
dott.ssa	████████████████████	consigliera
dott.ssa	██████████	consigliera rel.

Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18 giugno 2026, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **47/2026** promossa da:

I lavoratori

rappresentati e difesi dall'avv. e dall'avv. elett. _____

dom.to in Indirizzo Telematico

APPELLANTE/I

contro

Società appaltatrice rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. ██████████

██████████, ██████████, ██████████ elett.te dom.to in Ancona, ██████████

Società committente rappresentata e difesa

dagli avv.ti prof. ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ elett.te
dom.to in Ancona ██████████

APPELLATO/I

Conclusioni come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

I lavoratori impugnano la sentenza

emessa dal Tribunale di Pesaro-Sez. Lavoro n. 439/2025 depositata in data 29 gennaio 2026 e notificata in data 4 febbraio 2026, la quale ha respinto la domanda dei medesimi volta ad ottenere, in ragione della invalidità del contratto di appalto di servizi stipulato dalla loro datrice di lavoro appaltatrice con la società committente, la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultima.

Il Tribunale di Pesaro riteneva, infatti, che l'appalto di servizio di cui è causa fosse appalto genuino, per quanto "labour intensive", *"stante l'esistenza di una organizzazione autonoma dell'appaltatore e la multicommitenza effettiva dei servizi resi"*, nonché stante la sussistenza *"di un assetto organizzativo proprio dell'appaltatore, con esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori addetti, non ch  con assunzione del rischio d'impresa"*.

L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, affidandosi ai seguenti motivi: **1)** Violazione dell'art. 132 c.p.c. per carenza di motivazione ed omessa considerazione in relazione a circostanza di decisivo rilievo costituita dalla relazione esclusiva tra committente e appaltatrice nel periodo (almeno di quattro mesi) successivo al trasferimento del "Back-Office" e dei lavoratori addetti; **2)** Errore di diritto circa la valenza della mancata impugnazione del trasferimento nel termine decadenziale di cui all'art. 32, quarto comma, D.Lgs n. 183/2010; **3)** Violazione e falsa applicazione dell'art. 1655 c.c. ai fini della validità dell'appalto di appaltatrice, in forza della multi-committenza dell'erogazione in favore delle Banche ricomprese nell'ambito di gruppo bancario; **4)** Violazione e falsa applicazione dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 D.Lgs n. 276/2003 in ordine alla sufficienza, negli appalti "labor intensive", della eterodirezione da parte dell'appaltatore.

Nel processo di appello si sono costituite entrambe le società appellate, ossia la committente e la appaltatrice resistendo all'appello di cui ne hanno chiesto il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.

La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.

L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.

Andando ad esaminare, in via logicamente prioritario, il secondo motivo di appello, sebbene proposto in via meramente tuzioristica, si osserva come il primo giudice abbia rilevato l'intervenuta decadenza degli originari ricorrenti dall'impugnazione della cessione del ramo d'azienda (v. art. 32 L. n. 183/2010 in relazione all'ipotesi di cui di trasferimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.) solo per ribadire che oggetto del giudizio era unicamente la contestazione della legittimità del contratto di appalto intercorso, dopo la cessione dei rapporti di lavoro dei ricorrenti ex art. 2112 c.c.

dalla cedente alla cessionaria , tra queste due ultime società.

Nessun riferimento è, dunque, contenuto in sentenza circa l'esistenza di un possibile ostacolo giuridico al riconoscimento della mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto per non avere i lavoratori impugnato tempestivamente la cessione d'azienda, sicché il motivo appare superfluo.

Il suo esame è, comunque, utile al fine di ribadire che, come confermato anche in questa sede, l'oggetto del contendere riguarda unicamente la contestazione di validità dell'appalto intercorso tra le due predette società.

In tale senso appare, comunque, condivisibile che il primo giudice abbia premesso che vanno distinti, sul piano logico-processuale, la cessione del ramo dal successivo contratto di appalto, trattandosi, all'evidenza, di due istituti giuridici distinti, ognuno con le proprie caratteristiche e propri requisiti di validità.

Ciò premesso, il primo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

Lamenta l'appellante che il primo giudice non abbia correttamente valutato, traendone la dovuta conseguenza, il fatto che la appaltatrice abbia lavorato, quanto meno per i primi 4 mesi, prestando servizi in appalto soltanto in favore della committente mentre nel periodo successivo nei confronti, sì, di più Banche di credito cooperativo, ma tutte facenti parti del gruppo bancario, aventi un'unica partita Iva e, dunque, costituenti un unico soggetto.

I due motivi di appello trovano il proprio presupposto nel fatto che “la “autonomia funzionale” che deve connotare sia il “ramo” di azienda trasferito sia il compendio aziendale di cui si serve il cessionario-appaltatore (entità che coincidono) consiste nella idoneità ad operare utilmente non solo verso il cedente, ma anche verso qualsiasi terzo”.

Ebbene, l'appellante sembra confondere quelli che sono i requisiti di validità della cessione del ramo d'azienda da quelli che sono i requisiti di validità del contratto di appalto, da cui la ravvisata necessità di distinguere le due ipotesi come già richiamata nella sentenza impugnata.

L'esigenza dell'autonomia funzionale si ravvisa, infatti, soltanto nella fattispecie della cessione di azienda laddove la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, ai fini della legittimità dell'operazione di cessione di un ramo, quest'ultimo deve rispettare la nozione di impresa e pertanto deve avere quell'autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell'attività imprenditoriale (nella nozione data dall'art. 2082 c.c.) sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente.

La giurisprudenza citata dall'appellante, infatti, attiene unicamente a fattispecie che hanno trattato della validità della cessione del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., tema che non

riguarda, come detto, il presente giudizio, con conseguente irrilevanza dei principi in essa espressi.

Mai risulta, invece, che la giurisprudenza di legittimità abbia vagliato la liceità o meno dei contratti di appalto facendo uso della nozione di autonomia funzionale né considerando ostative situazioni di eventuale monocommittenza.

Al contrario, la costante giurisprudenza (v. da ultimo Cass. n. 13812/2024 citata proprio dall'appellante) ha sempre affermato che *“dal combinato disposto degli artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. n. 276 del 2003 si desume che, ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi, sia necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessari ai fini all'individuazione del datore di lavoro); di modo che la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso (organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico o direzione autonoma del personale) genera il risultato vietato dalla legge; anche nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive) è necessario verificare che “all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (di recente, Cass. n. 18455 del 2023)”*.

La nozione di autonoma organizzazione è del tutto diversa da quella di autonomia funzionale, indicando la capacità dell'azienda di fornire un risultato utile in termini di opera o servizi attraverso l'organizzazione dei propri beni e risorse umane. In questo quadro, il fatto che l'appaltatore fornisca la propria opera soltanto nei confronti di un committente non è indice, di per sé, di illiceità dell'appalto, laddove vi siano, comunque, i requisiti dell'organizzazione, direzione dei lavoratori e assunzione del rischio di impresa.

La circostanza su cui si fondano il primo e terzo motivo di appello, ossia che i servizi offerti dalla appaltatrice siano rivolti soltanto ad un unico soggetto (committente prima e gruppo bancario dopo) non è di per sé significativa della denunciata intermediazione illecita di manodopera (potendo, al massimo, costituire un campanello di allarme per l'interprete).

D'altronde, la sentenza impugnata ha ampiamente motivato in ordine alla provata sussistenza di tutti i requisiti di genuinità dell'appalto: il Tribunale, tramite le prove testimoniali assunte, ha, infatti, accertato l'esistenza di *“un assetto organizzativo proprio dell'appaltatore, con esercizio del potere*

organizzativo e direttivo sui lavoratori addetti, nonché con assunzione di rischio d'impresa: i ricorrenti sono inseriti in specifiche U.O. dell'appaltatore e coordinati da suoi responsabili, operano per una platea di banche del gruppo bancario , utilizzano applicativi proprietari e piattaforme di ticketing gestite da appaltatrice , con distribuzione interna dei carichi e monitoraggio dei livelli di servizio contrattuali; la remunerazione dell'appalto è correlata alla quantità/volumi dei servizi resi, con corrispettivi definiti per voci e penali/diritti di recesso in caso di disservizi, elementi coerenti con il rischio imprenditoriale in capo a appaltatrice .

Il Tribunale, dopo avere ripercorso le testimonianze raccolte, ha chiaramente affermato che *“non si è in presenza di un fenomeno interpositario poiché l'appaltatore agisce con struttura, sistemi e processi propri, per una pluralità di committenti, sopportando rischi e responsabilità del servizio. Le deposizioni dei testimoni sulla gestione dei livelli di servizio, sul sistema di ticket e sulla variabile remunerativa corroborano l'esistenza di un “valore aggiunto” organizzativo e di un rischio effettivo”.*

Ebbene, tali argomentazioni e valutazioni del materiale istruttorio non sono oggetto di censura in alcuna parte dell'atto di appello, sicché esse mantengono integra la capacità di sorreggere la fondatezza della decisione impugnata.

Venendosi, infine, all'ultimo motivo di appello, non è, dunque, corretto affermare che il Tribunale abbia fondato la pronuncia sulla scorta del solo elemento della eterodirezione da parte dell'appaltatore, laddove, al contrario, sono stati vagliati in modo esaustivo tutti i requisiti di liceità dell'appalto, come ricostruiti dalla giurisprudenza (e, d'altronde, le citate pronunce della Cassazione a supporto di tale motivo di appello si riferiscono, in realtà, a contenziosi che nulla hanno a che vedere con il presente).

Inammissibili, infine, devono ritenersi le argomentazioni spese soltanto con le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione in merito alla sostanziale coincidenza soggettiva tra committente ed appaltatore (essendo il gruppo committente l'azionista al 100% dell'appaltatore appaltatrice), trattandosi di allegazioni tardive in quanto del tutto nuove rispetto all'atto di appello.

Alla stregua delle argomentazioni esposte, l'appello deve, dunque, essere respinto e la sentenza impugnata va confermata.

Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata; 2) condanna gli appellanti a rifondere alle parti appellate le spese del grado, che liquida, per ciascuna

parte, in complessivi €3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; 3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.

Ancona, 18 giugno 2026

La Consigliera est.

Dott.ssa [REDACTED]

Il Presidente

Dott. [REDACTED]